



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

TARANTO

Largo Arcivescovado, n. 17 – tel. 099/4713611 – fax 099/4718288
<http://www.guardiacostiera.gov.it/taranto/Pages/ordinanze.aspx> – e-mail: cp-taranto@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

AI SOLI FINI DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

**MASSIMA IMMERSIONE CONSENTITA PRESSO LE BANCHINE DEL PORTO
DI TARANTO E LIMITAZIONI DI ORMEGGIO**

- Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Taranto,
- VISTI** gli artt.17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione — parte marittima;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, sul riordino della legislazione in materia portuale e in particolare gli artt. 6 e 14;
- VISTO** le norme del Regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 1972), reso esecutivo con la legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTO** il Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Taranto, approvato con ordinanza n. 589/2022 in data 11.12.2022 come modificato con Ordinanza n. 27 in data 08.02.2024
- VISTA** l'Ordinanza 269 in data 01.10.2024 di questa Capitaneria di porto con la quale veniva disposta la massima immersione consentita presso le banchine del porto di Taranto e le limitazioni di ormeggio;
- RITENUTO** opportuno e necessario indicare formalmente la massima immersione consentita presso le banchine e le limitazioni di ormeggio delle navi che scalano il porto di Taranto, onde consentire agli operatori commerciali la possibilità di definire la programmazione dei traffici marittimi;
- RITENUTO** necessario conferire razionalità alle norme che disciplinano la navigazione nel porto di Taranto, in un'ottica di semplificazione e sistematicità, in uno con l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica in generale, restando impregiudicato qualsiasi altro aspetto connesso alla disciplina dell'uso delle aree e delle operazioni in ambito portuale;
- VISTA** l'Ordinanza n. 003 in data 12.02.2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio con la quale sono state disciplinate le condizioni di esercizio della banchina e dei piazzali in radice del Molo Polisettoriale;

- VISTO** il Certificato di collaudo statico – Collaudo delle strutture in acciaio relative alle opere di ampliamento “Pontile Petroli”, redatto in data 16.07.2022 dall’Ing. Pietro Cardone;
- VISTO** il Certificato di collaudo statico – Collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato e acciaio, redatto in data 22.10.2025 dall’Ing. Alberto Durante;
- VISTO** il verbale assunto al prot. n. 28 di questa Capitaneria di porto in data 15.01.2026, riguardante la riunione tenutasi in pari data alla presenza del Capo della Corporazione Piloti del porto di Taranto, del Capogruppo Ormeggiatori e di personale dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- VISTI** gli atti d’ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Limite di pescaggio maggior consentito alle navi e limitazioni di ormeggio

L’accosto di navi presso gli approdi commerciali indicati nella seguente tabella è consentito, previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità marittima tramite il sistema *Port management in- formation system* (PMIS), esclusivamente nel rispetto dei limiti di pescaggio e limitazioni d’impiego riportati di seguito e in osservanza delle disposizioni contenute nella sotto riportata tabella:

BANCHINA	MASSIMA IMMERSIONE CONSENTITA	LIMITAZIONI DI ORMEGGIO
Calata 1	7,40 m	//
1 Sporgente <u>levante</u>	8,5 m (per l’intera banchina)	Le unità destinate all’ormeggio non potranno ormeggiare nei primi 20 m a partire dalla testata e mantenersi ad una distanza di 15 metri dal bordo banchina opportunamente segnalato
1 Sporgente <u>testata</u>	5,60 m (fino a 40 m a partire dallo spigolo di levante) 8 m (per i restanti 90 m)	È fatto obbligo a tutte le navi di ormeggiare con il lato sinistro in banchina.
1 Sporgente <u>ponente</u>	10 m	//
Calata 2	9,80 m (dallo spigolo con il 1 sporgente per i primi 175 m), 8,70 m (per i restanti 110 m verso il 2 sporgente)	//
2 Sporgente <u>levante</u>	14,50 m (per i primi 150 m dalla radice), 15,50 m (per i restanti 365 m)	//
2 Sporgente <u>testata</u>	10 m	L’ormeggio è consentito a unità navali aventi lunghezza massima di 100 m.
2 Sporgente <u>ponente</u>	9,30 m	L’ormeggio è consentito ad unità navali aventi lunghezza massima di 230 m.
Calata 3	9 m	

3 Sporgente <u>levante</u>	11,50 (per i primi 400 m dalla radice), 10,70 (per i restanti 170 m fino alla testata)	Le unità destinate all'ormeggio dei primi 400 m dovranno, nel corso delle manovre di avvicinamento/ormeggio, allontanamento/disormeggio tenersi a debita distanza dalla banchina di cui ai progressivi da 400 a 570.
3 Sporgente <u>testata</u>	10,50 m	L'ormeggio è consentito a unità navali aventi lunghezza massima di 180 m.
3 Sporgente <u>ponente</u>	10 m (per i primi 200 m dalla radice), 12 m (per i restanti 440 m fino alla testata)	
Calata 4	9,50 m	potranno ormeggiare navi di lunghezza massima di 200 m e non potranno essere utilizzati i primi 30 m dallo spigolo con il 3 sporgente ponente e i primi 15 m dallo spigolo con il 4 sporgente levante
4 Sporgente <u>levante</u>	9,50 m (per i primi 200 m dalla radice), 22,50 m (per i restanti metri fino alla testata)	Il limite dei primi 200 metri dalla radice è opportunamente segnalato a mezzo di struttura metallica dipinta a strisce bianche e rosse, sormontata, per la visibilità nelle ore notturne, da un fanale scintillante di colore giallo.
4 Sporgente <u>testata</u>	10,50 m (per i primi 110 m dallo spigolo di ponente), 7 m (per i restanti 70 m fino allo spigolo di levante)	L'ormeggio è consentito ad unità navali aventi lunghezza massima di 150 m.
4 Sporgente <u>ponente</u>	11 m	L'ormeggio è consentito ad unità navali aventi lunghezza massima di 240 m.
Calata 4 bis	10,50 m	L'ormeggio è consentito a unità navali aventi lunghezza massima di 140 m considerando che lo spazio utile all'ormeggio è di 180 m misurati dallo spigolo con il 4 sporgente ponente.
Pontile ENI	7.90 m (<i>Berth n.1 e 2</i>) 9,20 m (<i>Berth n.3</i>) 9,10 m (<i>Berth n.4</i>) 10, 50 (Nuovo <i>Berth</i> Tempa Rossa)	Al berth TEMPA ROSSA è consentito l'ormeggio di unità navali aventi lunghezza ft di 260 m e DWT massimo di 80.000 tonnellate da garantire anche durante le manovre di ormeggio/disormeggio
5° Sporgente	9,20 m (dai progressivi 50 m ai progressivi 100 m), 10,50 m (dai progressiva 100 m ai progressivi 400 m), 11, 50 m (dai progressiva 400 m ai progressivi 700 m), 11 m (per i restanti metri fino alla testata)	I primi 50 m misurati dalla radice sono interdetti all'ormeggio
Calata 5	10,50 m	L'ormeggio è consentito ad unità navali aventi lunghezza massima di 205 m.
Molo Polisettoriale	12,50 m (dallo spigolo con la Calata 5 fino a 600 m), 14 m (per i restanti metri fino alla testata)	

Passaggio di Punta Rondinella	6,70 m (verso il lato scogliera di SW), 5,50 m (al centro verso il lato scogliera di NE)	L'attraversamento del passaggio deve avvenire con rotte ortogonali rispetto alle opere foranee e a velocità minima di sicurezza.
-------------------------------------	--	--

Articolo 2

Deroghe

Eventuali deroghe alle disposizioni della presente Ordinanza potranno essere concesse, con provvedimento motivato della Capitaneria di porto, esclusivamente in presenza di accertate e particolari circostanze tecnico-operative.

Articolo 3

Abrogazioni

L'Ordinanza n. 269 emessa dalla Capitaneria di porto di Taranto in data 01.10.2024 è da ritenersi abrogata.

Articolo 4

Pubblicità e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, pubblicata nell'apposita pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/taranto.

I trasgressori saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'1174 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo luglio 2005, n. 171, fatta salva ogni ulteriore fattispecie sanzionatoria applicabile e ferma restando ogni eventuale responsabilità civile derivante dall'illecito.

La presente ordinanza non si applica alle unità dello Stato impiegate in servizi istituzionali a carattere d'urgenza, fermo restando che la responsabilità della conduzione della navigazione nello specchio acqueo interessato è di esclusiva responsabilità del Comandante dell'unità.

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Leonardo DERI